

## **Monitoraggio tempi procedurali**

### **Art. 24**

#### **Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa**

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'[articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#).